

**Abstract.** *Il Tribunale adito, in via preliminare, osserva che il fatto che gli attori abbiano presentato ricorso per arbitrato internazionale non esclude la procedibilità/ammissibilità in riferimento alle domande proposte, tenuto conto che le stesse hanno un destinatario, un petitum ed una causa petendi diversi, avendo le domande risarcitorie o di nullità svolte dagli investitori come presupposto la condotta non del Governo argentino, ma quella dell'intermediario.*

*Nel merito, il Tribunale ritiene infondata la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto per mancata consegna del documento generale sui rischi degli investimenti, configurando detta omissione un inadempimento contrattuale che né incide sulla fase genetica del rapporto né costituisce violazione di norma imperativa; per quanto riguarda la domanda di risoluzione contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento per non avere la banca convenuta adeguatamente informato i clienti della natura speculativa dei titoli in oggetto, né acquisito informazioni circa gli obiettivi di investimento, precisa che in materia vige la regola, ex art. 23 TUF, secondo la quale è a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, la cui natura deve essere modulata in base al caso concreto ed, in particolare, alle caratteristiche soggettive del cliente.*

*Nel caso di specie, l'operazione doveva ritenersi non adeguata per gli attori e la banca avrebbe potuto darvi corso soltanto a séguito di un ordine specifico impartito per iscritto in cui facesse esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L'inadempimento, conseguente al mancato ottenimento di detta autorizzazione scritta all'esecuzione dell'operazione che doveva essere segnalata come inadeguata, stante il notevole scostamento dell'intermediario da quelli che sono gli obblighi generici e specifici di diligenza, unitamente alla mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti, è grave ed idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione dell'ordine di investimento. Pertanto, il Tribunale accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara la risoluzione per inadempimento dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentina.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai  
Sigg. Magistrati:

DOTT. XXXX	Presidente
DOTT. XXXX	Giudice
DOTT. XXXX	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. XXXX/XXXX R.G.

**TRA**

**XXXX E XXXX**, rappresentati e difesi dall'Avv. XXXX ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via XXXX n. X

ATTORI

**E**

**XXXX SPA**, (già **XXXX BANCA DI XXXX SPA**) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. XXXX ed elettivamente domiciliata presso lo studio XXXX di Perugia, Via XXXX n. X

CONVENUTA

avente ad oggetto: declaratoria di nullità o risoluzione di operazioni di investimento e condanna al risarcimento del danno;

sulle seguenti conclusioni:

per gli attori:

dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia dell'investimento, condannando la convenuta alla restituzione del capitale investito, oltre gli interessi legali;

in subordine accertare il grave inadempimento della banca in ordine agli obblighi derivanti dal contratto 27.8.92 ed in particolare per l'operazione in data 13/6/2000 relativa alla negoziazione di obbligazioni emesse dalla repubblica Argentina 9% scad. 20/6/2003 e per l'effetto pronunciarne la risoluzione;

in tutti i casi condannare la banca inadempiente al risarcimento dei danni da liquidarsi in misura pari alla perdita dell'investimento di € 51.000; nonché al lucro

cessante per la prolungata indispensabilità di detta somma, da calcolarsi in misura non inferiore ai rendimenti medi dei titoli di stato nel periodo – da giugno 2000 all’emananda sentenza – il tutto al netto della cedola incassata dell’ammontare di euro 4.000,00;

rigettare la spiegata riconvenzionale siccome inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;

oltre alla spese e competenze del giudizio di attribuzione.

Per la convenuta:

in via preliminare e pregiudiziale:

accertata l’adesione del sig. XXXX – in relazione all’operazione oggetto del presente procedimento – alla procedura ICSID, dichiarare l’improponibilità e/o improcedibilità nonché l’inammissibilità della domanda attorea.

Nel merito: in via principale respingere integralmente le richieste avanzate dai sigg. XXXX e XXXX in quanto infondata in fatto e diritto.

In via riconvenzionale: accertato e dichiarato il concorso di colpa degli attori ai sensi dell’art. 1227 c.c., respingere le richieste risarcitorie da questi avanzate. Nella denegata ipotesi di loro – anche solo parziale – accoglimento, ridurre in maniera conseguente e consistente il quantum risarcitorio ritenuto di giustizia, che dovrà comunque essere decurtato dei dividendo percepito dai clienti in data 20.6.2001 ed ammontante a € 4.014,70.

Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario 12,50%, iva e CI come per legge.

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Gli attori in epigrafe hanno convenuto in giudizio XXXX spa esponendo di essere da anni clienti della Banca dell’XXXX, filiale di XXXX; che in data 13/6/2000 avevano acquistato – con ordine del solo sig. XXXX – obbligazioni Rep. Argentina per complessivi euro 51.000,00, caldeggiate dal funzionario della banca, che le aveva dipinte come sicure; che in precedenza essi avevano investito esclusivamente in titoli dello stato italiano o in obbligazioni della stessa Banca dell’XXXX; che al momento dell’operazione la loro disponibilità finanziaria era pari a circa 100.000 euro; che a séguito dell’evento dell’11.9.2001 il sig. XXXX avrebbe voluto

disinvestire, ma il medesimo funzionario lo aveva dissuaso dal proposito; che l'acquisto non era stato preceduto da specifiche informazioni sulla natura e sui rischi dell'investimento, né sugli obiettivi dell'investitore, che non era stato consegnato il documento generale sui rischi degli investimenti, che l'operazione era inadeguata ex art. 29 reg. CONSOB. Chiedevano quindi dichiararsi la nullità o inefficacia o risoluzione per grave inadempimento del contratto di acquisto.

Si costituiva la Banca convenuta dichiarando di voler sanare la nullità dell'atto introduttivo, notificato alla filiale di XXXX in persona del direttore p.t.; in via preliminare eccepiva che la domanda era improcedibile o improponibile per aver l'attore aderito all'associazione internazionale TFA (Task Force Argentina) conferendole mandato per la tutela dei propri interessi relativi ai titoli in questione, e tale associazione aveva promosso un arbitrato di fronte all'ICSID (Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti) che comportava la rinuncia ad intentare in Italia qualsiasi azione legale contro l'istituto di credito presso cui erano stati acquistati i titoli. Nel merito esponeva che la ricostruzione dei fatti operata da controparte era inverosimile e non provata, che i clienti erano stati adeguatamente informati, avevano percepito cedole a tutto il 2001, che erano ininfluenti le aspettative di rendimento degli attori, che comunque essi avrebbero concorso nella causazione del danno. Su tali basi chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, la restituzione dei titoli e delle cedole incassate.

Ciò premesso, in via assolutamente preliminare si osserva che il fatto che gli attori abbiano presentato ricorso per arbitrato internazionale ICSID non esclude la procedibilità/ammissibilità in riferimento alle domande qui proposte, tenuto conto che le stesse hanno un destinatario diverso, *petitum* diverso e *causa petendi* diversa, atteso che le domande risarcitorie o di nullità svolte dagli investitori hanno come presupposto la condotta non del Governo Argentino, bensì dell'intermediario (cfr. Tribunale Torino, 29 settembre 2010).

Nel merito la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto per mancata consegna del documento generale sui rischi degli investimenti è infondata, atteso che detta omissione configura semmai un inadempimento

contrattuale, ma non incide sulla fase genetica del rapporto, né costituisce violazione di norma imperativa.

Non si ravvisa nella fattispecie la sussistenza di un conflitto di interessi, avendo la banca documentato di essersi approvvigionata dei titoli sul mercato in occasione della richiesta del cliente e di non detenerli già in portafoglio.

Per quanto riguarda la domanda di risoluzione contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento per non avere la banca convenuta, nella conclusione delle operazioni di cui è causa, adeguatamente informato i clienti della natura speculativa dei titoli in oggetto, né acquisito informazioni circa gli obiettivi di investimento, né li aveva avvertiti circa l'inadeguatezza delle operazioni, giova precisare che in materia vige la regola per cui (art. 23 TUF) è a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta; la natura della diligenza richiesta non può però che essere modulata in base al caso concreto, ed in particolare alle caratteristiche soggettive del cliente.

Ciò premesso, il contratto quadro *inter partes* risale al 27/8/1992, ed in quell'occasione gli attori sottoscrivevano (doc. 4 banca) rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sui propri obiettivi di investimento.

L'acquisto di *bonds* in questione risale al giugno 2000; non consta che sia stato consegnato agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, obbligo da adempiere prima del compimento dell'operazione, come prescrive l'art. 28 del regolamento Consob, né che sia stata svolta un'attività informativa sulle caratteristiche e sui rischi dello specifico investimento, oltre che sull'adeguatezza dell'operazione.

Come si è visto, gli attori nei precedenti rapporti con l'istituto avevano rifiutato di fornire informazioni sulla profilatura della clientela. Da tale rifiuto – come riconosciuto da pacifica giurisprudenza – l'intermediario autorizzato non può che desumere una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito piuttosto che alla massimizzazione della

redditività se non alla pura speculazione; in ogni caso l'intermediario può desumere le informazioni di cui all'art. 28 del reg. Consob 11522 del 1998 da "ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati" (v. art. 29, co. 2, del regolamento citato) e, quindi, anche dalla documentazione in suo possesso rivelatrice in capo al cliente di una particolare esperienza in materia finanziaria, di obiettivi di investimento di tipo speculativo e di una spiccata propensione al rischio.

Nella fattispecie la Banca ha prodotto (doc. 8) un documento rappresentativo del portafogli dei coniugi XXXX da cui risulta che in precedenza essi avevano investito esclusivamente in CCT e BTP.

Nella fattispecie gli attori si accingevano ad acquistare *bonds* argentini che, come a tutti noto, sono obbligazioni riferite ad uno Stato sovrano non europeo, la cui affidabilità non poteva essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata come l'Italia. Per questa ragione il loro rendimento era decisamente superiore rispetto a quello degli omologhi titoli emessi da questi ultimi

Per tali titoli almeno sino a marzo 2001 il "rating" era di BB-, per cui potevano collocare nell'ambito della migliore categoria speculativa.

Si trattava di prodotti finanziari che, nel giugno 2000, epoca dell'acquisto, se, da un lato non potevano certo paragonati a quelli "sicuri" costituiti dai titoli di stato italiano, dall'altro, pur non presentando rischio d'insolvenza, erano comunque titoli adatti unicamente a investitori speculativi ed in grado di valutare e sostenere rischi comunque speciali.

Inoltre non è stato contestato che l'acquisto in oggetto copriva il 50% circa delle disponibilità finanziarie degli attori, i quali avevano ricavato la provvista della vendita di un terreno. L'intermediario avrebbe dunque dovuto, prudentemente agire segnalando l'inadeguatezza dell'operazione, che emergeva sia dalle scelte pregresse rivelanti una predilezione per investimenti di medio rendimento con conservazione del capitale, sia in relazione alla quantità e composizione del portafoglio, incidendo tale acquisto per il 50% circa delle complessive disponibilità finanziarie degli attori.

L'operazione, pertanto, doveva ritenersi non adeguata per gli attori e la banca avrebbe potuto darvi corso soltanto a seguito di un ordine specifico impartito per iscritto in cui facesse esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

L'inadempimento conseguente al mancato ottenimento dell'autorizzazione scritta all'esecuzione dell'operazione che doveva essere segnalata come inadeguata, stante il notevole scostamento dell'intermediario da quelli che sono gli obblighi generici e specifici di diligenza, unitamente alla mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti è grave ed idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione dell'ordine di investimento.

Gli attori hanno chiesto la restituzione di € 51.000,00 pari alla somma investita oltre al lucro cessante per la mancata disponibilità della somma, parametrata al rendimento dei titoli di stato ed al netto della cedola incassata. Orbene, dalla documentazione della convenuta sub 7 si evince che la cedola incassata è pari ad € 4.014,70. Gli attori hanno dunque diritto a vedersi restituire la somma di € 46.985,30, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (26.6.2009, in mancanza di messe in mora anteriori) fino al soddisfo; non si ravvisa spazio per il riconoscimento di ulteriori somme, mancando la prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.

Il fatto dannoso è stato causato dalla condotta negligente della banca e non si ravvisa alcun concorso degli investitori nella causazione del danno stesso come dedotto dalla banca.

Avendo la risoluzione efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c., va disposta la restituzione alla convenuta dei titoli acquistati in base al contratto oggetto della domanda di risoluzione, considerato che l'accoglimento della domanda comporta, anche a carico del contraente non adempiente, l'obbligo di restituire le prestazioni già ricevute.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto dichiara la risoluzione per inadempimento dell'ordine di acquisto dell'obbligazioni argentina 9% posto in essere in data 13.06.2000;
- condanna XXXX spa al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 46.985,30 oltre agli interessi legali dal 26.6.2009 sino ad soddisfo;
- condanna gli attori alla restituzione in favore della Banca dei titoli oggetto di causa;
- condanna la Banca convenuta alla refusione in favore degli attori delle spese processuali, liquidate in € 370,37 per spese, € 838,00 per diritti ed € 1.800,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. XXXX dichiaratosi antistatario.

Perugia, 23.1.2012

Il Presidente

Il Giudice estensore